

Pubblicato il 16/09/2022

N. 05916/2022 REG.PROV.CAU.

N. 08512/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8512 del 2022, proposto da

A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Francesco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Satta Romano & Associati, in Roma, Via Arenula n. 29;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Commissione per il Rilevamento del Costo dei Materiali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorati Interregionali Alle OOPP, Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituiti in giudizio;

Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle D'Aosta Liguria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino AA Friuli VG - Venezia, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento e/o l'accertamento dell'illegittimità e la conseguente integrazione, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

- del Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, nella parte in cui – in presenza di dati evidentemente lacunosi, irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat e in mancanza di adeguati meccanismi correttivi di lavorazione dei dati stessi e gestione delle anomalie – hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato – di cui si chiede il riconoscimento – per i seguenti 13 materiali: i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”; ii) “Lamiere in acciaio ‘Corten’”; iii) “Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)”; iv) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”; v) “Gabbioni filo ferro zincato”; vi) “Tubazioni in

ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali”; vii) “Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente”; viii) “Tubazioni in acciaio nero senza saldatura”; ix) “Tubazione in PVC rigido”; x) “Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici”; xi) “Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici”; xii) “Legname abete sottomisura”; xiii) “Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”;

- dei verbali delle riunioni della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione del 30 marzo e 4 aprile 2022;

- delle note metodologiche per la “rilevazione materiali da costruzione 2° semestre 2021”, delle Tabelle A e C e dell'Allegato 2, sottoposti all'approvazione dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione nelle riunioni del 30 marzo e 4 aprile 2022;

- degli atti, trasmessi ad ANCE il 17 giugno 2022 – come integrati il successivo 27 giugno – recanti le rilevazioni effettuate dalle singole articolazioni territoriali di ciascun Provveditorato Interregionali alle OO.PP., da Unioncamere e dall'Istat, nell'ambito dell'istruttoria volta alla pubblicazione del DM 4 aprile 2022;

- delle Tabelle recanti la “Analisi di sensibilità svolta dal Ministero in merito alla rilevazione prezzi II semestre 2021”, trasmesse ad ANCE il 17 giugno 2022;

ove occorrer possa, altresì:

- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 e ss.mm.ii., di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, nella parte in cui sono ivi fissati i criteri operativi;

- delle “Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione”, adottate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del MIMS in data 13 gennaio 2022;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 24 maggio 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 124 del 28 maggio 2022, recante “Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022”, nella misura in cui ha confermato le rilevazioni intervenendo in senso modificativo soltanto sui prezzi medi del materiale “Tubazioni in cemento vibrato per fognature”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle D'Aosta Liguria e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino AA Friuli VG - Venezia e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la complessità delle questioni dibattute, tra cui la legittimazione e l'interesse dell'associazione ricorrente, richiede l'approfondimento tipico della fase del merito, non prestandosi alla cognizione sommaria dell'incidente cautelare;

Ritenuto non di meno che, alla luce dei precedenti di questo TAR n. 7215/2022 e 8786/2022, possono ravvisarsi elementi di fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, non risultando esperita dall'amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – che, secondo l'incontestata prospettazione di parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% - laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di *“evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all'interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)”*;

Ritenuto pertanto, anche a fini istruttori, di accogliere l'istanza cautelare ai fini riesame, ordinando al Ministero resistente di rideterminarsi nei termini anzidetti nonché previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso, e di concedere per l'adempimento termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento;

Considerato, infine, di fissare per la discussione la pubblica udienza del 21 dicembre 2022 e di compensare le spese della presente fase, alla luce della complessità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 dicembre 2022, ore di rito.

Spese di fase compensate.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO